

**STUDIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE**

**AVV. GIUSEPPE MARIA PUGLIA**

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

80127 NAPOLI - via Luca Giordano, 56 - Tel. (081) 7612810 - Fax 669822

e-mail: giuseppempuglia@studiopuglia.it

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

**E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA**

**EX ART. 151 C.P.C. AI CONTROINTERESSATI**

per: la Signera **FRANCESCA GIORDANO**, nata a Salerno il 28 aprile 1982 e residente a Vietri sul Mare (SA) alla via Bottaio n. 69 (cod. fisc.: GRD FNC 82D68 H703U), rappresentata e difesa dall'Avv. **GIUSEPPE MARIA PUGLIA** (cod. fisc.: PGL GPP 62R02 F839L - fax 081.669822 e pec: [giuseppemariapuglia@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:giuseppemariapuglia@avvocatinapoli.legalmail.it)) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Luca Giordano n. 56, giusta mandato in calce al presente atto

*-ricorrente-*

contro: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con sede in Bologna alla via A. Testoni n. 6

*-resistente-*

nonché: l'**UFFICIO SCOLASTICO AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con sede in Bologna alla via A. Testoni n. 6

*-resistente-*

e nei confronti: dell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CERETOLO in persona del Dirigente Scolastico, con sede in Casalecchio di Reno (BO) al Viale della Libertà n. 3, rappresentata e difesa *ope legis* dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con sede in Bologna alla via A. Testoni n. 6

*-resistente-*

nonché: nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di circolo e di istituto terza fascia ATA dell'U.S.R. Emilia Romagna, AT di Bologna, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per il triennio 2017/2019, i quali potrebbero subire un pregiudizio nell'ipotesi di accoglimento del presente ricorso

#### FATTO

La Signora Francesca Giordano in data 28 ottobre 2017 presentava al Dirigente Scolastico del Liceo scientifico A. B. Sabin di Bologna domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017-2019 per il personale ATA profilo Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico (doc. n. 1).

Sulla base dei titoli culturali posseduti e dei servizi svolti alla Signora Francesca Giordano veniva attribuito il punteggio di 15,75 per la graduatoria di Collaboratrice Scolastico e di 7,95 per quella di Assistente Amministrativo ed utilmente inserita nella graduatoria definitiva di III fascia del personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico, collocata al posto 835 con punti 15,75.

Successivamente la ricorrente veniva individuata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Ceretolo di Casalecchio di Reno (BO) quale destinataria di un contratto a tempo determinato quale supplente fino al termine delle attività didattiche su tipologia posto interno, profilo Collaboratore Scolastico, con decorrenza 24 settembre 2018 e cessazione 30 giugno 2019 per 15



ore lavorative settimanali.

La proposta di assunzione, comunicata alla Signora Francesca Giordano con prot. n. 6195 del 20 settembre 2018, veniva accettata dall'odierna ricorrente per cui in data 24 settembre 2018 le parti stipulavano il relativo contratto individuale di lavoro a tempo determinato prot. n. 5394 (doc. n. 2).

In seguito a questi fatti il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Ceretolo con decreto del 1° luglio 2019 (doc. n. 3), riferendo di aver effettuato *"...le procedure di controllo previste dal D.M. suindicato sul complesso delle situazioni dichiarate dalla Signora Francesca Giordano e dei relativi punteggi attribuiti"* ed avvalendosi *"...dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione"*, decretava la rettifica del punteggio spettante all'odierna ricorrente per il profilo di Collaboratore Scolastico da punti 15,75 in punti 10,00 e per il profilo Assistente Amministrativo da punti 7,95 a punti 6,8.

In seguito alla rettifica del punteggio il medesimo Dirigente Scolastico con il summenzionato decreto precisava che *"... il servizio prestato in qualità di Collaboratore Scolastico della Signora Giordano Francesca con il precedente punteggio dal 24 settembre 2018 al 30 giugno 2019 è prestato di fatto e non di diritto con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio"*.

Il decreto di rettifica del punteggio adottato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Ceretolo è ingiusto ed illegittimo e fortemente lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente la quale, a mezzo dello scrivente procuratore e difensore, si vede costretta con lo spiegato ricorso a rivolgersi all'adito Tribunale per ottenere la revoca e/o annullamento del provvedimento



impugnato con conseguente dichiarazione di inefficacia dello stesso.

\*\*\*\*\*

Tanto esposto e considerato, è interesse della Signora Francesca Giordano agire in giudizio al fine di chiedere ed ottenere il riconoscimento, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia personale ATA per il triennio 2017 – 2019 profilo Collaboratore Scolastico con il punteggio pari a 15,75 e Assistente Amministrativo con il punteggio 7,95 con conseguente rettifica delle graduatorie e previa disapplicazione del seguente provvedimento:

1)- decreto del 1° luglio 2019 di rettifica del punteggio spettante all'odierna ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 commi 4, 5, 6, 7 e 8 del D.M. n. 640/2107 a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Ceretolo di Casalecchio di Reno, Prof. Fulvio Buonomo, con il quale – in luogo di quello riconosciutole pari rispettivamente a 15,75 punti profilo Collaboratore Scolastico e 7,95 punti profilo Assistente Amministrativo – è stato rettificato il punteggio spettante alla Signora Francesca Giordano nelle graduatorie definitive del personale ATA III fascia per il triennio 2017-2019 nel seguente modo: **Profilo: Collaboratore Scolastico Punteggio totale 10,00. Profilo Assistente Amministrativo Punteggio totale 6,8.**

Il suindicato decreto viene contestato anche nella parte in cui, per effetto della operata rettifica del punteggio, il servizio prestato dalla Signora Francesca Giordano dal 24 settembre 2018 al 30 giugno 2019 è stato riconosciuto di fatto e non di diritto con la conseguenza che allo stesso non è stato attribuito alcun punteggio.

Lo spiegato ricorso è fondato sui motivi che qui di seguito vanno ad illu-



strarsi in punti di

## DIRITTO

### SULLA GIURISDIZIONE DELL'AGO

In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola e soprattutto con riferimento a quelle controversie che hanno ad oggetto l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e ss. modifiche ed integrazioni, l'elaborazione giurisprudenziale venutasi a formare successivamente all'intervento delle SS.UU. con la sentenza n. 16756/2014 è concorde nell'affermare la giurisdizione del Giudice ordinario considerato che nelle fattispecie *de quo* vengono all'esame determinazioni e comportamenti assunti con la capacità ed i poteri propri di un datore di lavoro privato.

In precedenza la questione, peraltro assai dibattuta negli anni, del riparto di giurisdizione in materia di accertamento della giusta posizione degli insegnanti nelle graduatorie (come di tutti gli altri occupati nel settore scolastico) si era risolta favorevolmente in favore della tesi della giurisdizione del giudice ordinario (Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, sentenza 12 luglio 2011 n. 11).

Conseguentemente è lecito affermare che nel caso di specie vi sia la competenza dell'adito Tribunale in funzione di giudice del lavoro.

**SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ISTITUTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO EX D.L. N. 90/2014**

L'art. 7 comma 5 del D.M. n. 640/2017 prevede l'obbligo in capo ai Dirigenti Scolastici, all'atto della costituzione del primo rapporto di lavoro, di ef-



fettuare “tempestivamente” i controlli in merito alle dichiarazioni rese dagli aspiranti nelle domande di inserimento in graduatoria sia relativamente ai titoli utili per l’accesso alla graduatoria che a quelli valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio.

In ipotesi di mancata convalida dei dati (comma 6) il Dirigente Scolastico assume le conseguenti determinazioni procedendo alla relativa rideterminazione del punteggio o dei punteggi dandone conseguente comunicazione all’aspirante ed alle istituzioni scolastiche da quest’ultimo scelte nel modello di scelta delle scuole, nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.

Nel caso di specie non è dato sapere quando la verifica del punteggio assegnato alla ricorrente Signorina Francesca Giordano sia stata avviata dal Dirigente Scolastico della Istituto Comprensivo Statale “Ceretolo” ma è lecito desumere, tenuto conto della data in cui è stato reso il decreto impugnato, che detta verifica sia stata portata a termine a distanza di circa 9 mesi dalla stipula del contratto individuale di lavoro.

Il “tempestivamente” previsto dal comma 5 dell’art. 7 fa sicuramente riferimento all’art. 7 della L. 69/2009 ovvero al termine di trenta giorni entro il quale deve essere definito un procedimento amministrativo tra P.A. ed un privato.

Ora, se da un lato il comportamento del Dirigente Scolastico può ritenersi ossequioso dei principi previsti dalla normativa su richiamata, non altrettanto può sostenersi per quanto previsto e regolato dal D.L. n. 90/2014.

Nel caso di specie, infatti, il Dirigente Scolastico, solo dopo aver ricevuto d’ufficio la domanda presentata dalla ricorrente all’Istituto capofila ha immediatamente avviato il provvedimento di rettifica del punteggio senza minima-



**STUDIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE**

**AVV. GIUSEPPE MARIA PUGLIA**

**PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI**

mente consentire alla ricorrente di fornire chiarimenti in ordine alle dichiarazioni ed ai documenti già presentati ovvero consentendo alla stessa di far ricorso al soccorso istruttorio che per effetto del D.L. n. 90/2014 è stato definitivamente ammesso nel nostro ordinamento per consentire il raggiungimento di finalità di interesse generale.

Non vi è chi non veda, quindi, che nel caso di specie e per i motivi che saranno illustrati ai capi che seguono, il comportamento tenuto dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Ceretolo" sia in aperta violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione cui deve sempre essere improntato l'agire della P.A.

**SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER  
MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

Il decreto del 1° luglio 2019 a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Ceretolo", dott. Fulvio Buonomo, non è stato preceduto da alcuna formale comunicazione di avvio del procedimento secondo il dettato dell'art. 7 della L. n. 241/1990.

Costituisce ormai principio pacifico in giurisprudenza che l'omessa comunicazione di avvio di un procedimento per l'adozione da parte di un dirigente scolastico della rettifica e/o riforma del punteggio di un candidato presente in graduatoria (con conseguente riforma della graduatoria stessa) comporta l'illegittimità del provvedimento stesso per violazione dell'art. 7 L. 241/1990 (TAR Piemonte Torino sez. II, sentenza n. 4138 del 13 novembre 2010 e sentenza n. 3013 del 7 luglio 2010).

Infatti nonostante la natura vincolata quale atto di rettifica del provvedimento di rideterminazione del punteggio del 1° luglio 2019, nel corso del pro-



cedimento l'odierna ricorrente avrebbe potuto comunque dedurre elementi fattuali utili ad una più completa prospettazione della fattispecie.

Da ciò consegue l'illegittimità del provvedimento adottato dal Dirigente Scolastico ed il diritto della ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fini dell'inserimento in graduatoria di istituto di terza fascia per il periodo 2017- 2019, del punteggio di 15,75 profilo Collaboratore Scolastico e di 7,95 profilo Assistente Amministrativo.

**SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO – NEL MERITO**

Andando a rileggere il provvedimento impugnato di rettifica del punteggio l'adito Tribunale rileverà che non sono assolutamente evidenziati i motivi che hanno portato alla rideterminazione del punteggio operata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Ceretolo" avvalendosi del potere di autotutela conferito alla pubblica amministrazione per la salvaguardia del pubblico interesse.

La carenza di motivazione del decreto di rettifica del punteggio si traduce in una palese illegittimità del provvedimento stesso in quanto non consente alla ricorrente di poter individuare le ragioni che hanno portato alla sua adozione e di contestarle specificamente.

Ciò posto andando a rileggere la domanda di inserimento in graduatoria a suo tempo presentata dalla ricorrente si evince che la stessa, ai fini della valutazione e determinazione del punteggio, si è avvalsa dei seguenti titoli di studio:

1) diploma tecnologico articolazione informatica conseguito presso l'Istituto Santa Maria di Portici (NA) nell'anno scolastico 2016/17 (doc. n. 4);





2) diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali conseguito presso la Schola Albiniani (doc. n. 5).

Per i titoli di servizio scolastico la ricorrente ha poi dichiarato di aver svolto attività lavorativa come Collaboratore Scolastico presso l'Istituto Paritario San Tommaso d'Aquino di Napoli negli anni 2014/15 e 2015/16.

Dall'esame del provvedimento impugnato risultano espunti i punti di servizio per cui è lecito desumere che per i periodi indicati non devono essere emerse segnalazioni contributive e questo – non potendosi dubitare della veridicità dei titoli di studio conseguiti – potrebbe essere alla base del provvedimento di rettifica del punteggio.

E' noto infatti che alcune circolari degli USR di competenza abbiano fornito indicazioni per l'ipotesi di: a) riscontro del mancato versamento dei contributi; b) mancata risposta del versamento dei contributi da parte della scuola paritaria e/o dell'INPS; c) mancata risposta, per l'accertamento dei titoli culturali e/o di servizio, da parte del competente Ambito territoriale sulla sussistenza della parità, poiché sono in corso accertamenti di natura giudiziaria; d) dubbi sulla legittimità del ravvedimento operoso per il versamento tardivo dei contributi obbligatori.

Per ciò che interessa il presente giudizio ed i rilievi che riteniamo siano stati sollevati dal Dirigente Scolastico nel provvedimento impugnato va segnalato che le istituzioni scolastiche sono invitate a verificare che l'aspirante abbia compilato nella domanda di inserimento in graduatoria di istituto ATA la sezione I lettera m, nella quale doveva essere dichiarato l'assolvimento della prestazione contributiva.

Ebbene nel caso di specie il richiamo inserito nella precitata nota è da ri-



tenersi sicuramente illegittimo in quanto condiziona il riconoscimento dei servizi svolti alle dipendenze di talune tipologie di istituti scolastici all'assolvimento, da parte di questi, di un onere – nella specie quello previdenziale – che può sfuggire alla sfera di controllo del lavoratore ragion per cui quest'ultimo non potrà certamente ritenersi responsabile e/o indirettamente sanzionato per colpe ad egli non imputabili.

Va infatti evidenziato l'orientamento espresso dal massimo organo di giustizia amministrativa (Consigli di Stato, sez. VI, sent. n. 5570/2001) che ha ritenuto *"...illegittima la disposizione che condiziona l'attribuzione di un punteggio per il servizio prestato presso istituti di istruzione privati, legalmente riconosciuti o pareggiati ai fini della partecipazione ai concorsi per soli titoli alla indicazione dell'ente previdenziale al quale sono stati corrisposti i contributi, in quanto trattasi di disposizione che, implicando inadempienze dell'istituto di istruzione nello svolgimento del rapporto, finisce con l'assolvere ad una impropria funzione sanzionatoria indiretta, in quanto colpisce il dipendente, a causa dell'infrazione posta in essere, in suo danno, dal datore di lavoro, che attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, del rapporto di dipendenza"*.

Con il richiamato provvedimento il Consiglio di Stato ha quindi evidenziato che le inadempienze dell'istituto legalmente riconosciuto *"...è questione che può far venir meno, in via sanzionatoria, il rapporto di riconoscimento o di parificazione, indirettamente influenzando, anche, sulla riconoscibilità del servizio ivi prestato per i fini che interessano ma non è, al contrario, di per sé indicativa né della non effettività dello svolgimento del servizio (di cui fa fede la certi-*



*ficazione del responsabile) né della non acquisita esperienza didattica e capacità professionali necessari e sufficienti per la attribuzione del punteggio”.*

La *ratio* insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con direttive ministeriali, prevedono censure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quella di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti ai concorsi siano state effettivamente espletate.

Detto obiettivo non lo si potrà certamente raggiungere subordinando il riconoscimento del servizio anche all'assolvimento delle obbligazioni previdenziali da parte dell'istituto scolastico, essendo questa una circostanza fuori dalla sfera di responsabilità del docente o dell'impiegato (assistente tecnico amministrativo o altro) e pertanto al quale il mancato adempimento non è in alcun modo imputabile, come puntualmente e ragionevolmente evidenziato dal Consiglio di Stato.

Diversamente opinando significherebbe privare ingiustamente l'odierna ricorrente di un diritto (quello a vedersi riconosciuto i servizi effettivamente espletati) per colpe certamente a questa non ascrivibili, con evidente pregiudizio in termini di punteggio nella graduatorie e susseguente possibilità di accedere ad incarichi temporanei e definitivi.

Venendo al caso di specie, come si evince dalla documentazione versata in atti (doc. n. 6) la Signora Francesca Giordano è in possesso di certificazione proveniente dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Paritario “S. Tommaso d'Aquino” mediante la quale si attesta che quest'ultima ha prestato servizio, in qualità di Collaboratore Scolastico presso detto istituto negli anni scolastici:

-2014/2015 dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2015;



-2015/2016 dal 1° settembre 2015 al 16 luglio 2016.

A detti documenti va riconosciuto quanto meno il riconoscimento di atto di ricognizione di debito ex art. 1988 cod. civ. per l'ipotesi di omessa contribuzione.

Sulla scorta dei principi testè richiamati si inseriscono alcune recenti pronunce rese dal Tribunale del Lavoro di Milano e di Treviso che si producono (doc. n. 7).

Logico corollario dell'annullamento del provvedimento di rettifica del punteggio è quello conseguente di contestuale e pieno riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato anche ai fini della maturazione del punteggio .

**SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DELLA MISURA CAUTELARE RICHIESTA**

Sul *fumus boni iuris* si rimanda ai motivi del presente ricorso.

Quanto al *periculum*, come ampiamente illustrato, nel caso di specie è apertamente ravvisabile un illegittimo quanto arbitrario comportamento dell'Amministrazione convenuta in giudizio che rileva l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la ricorrente e dunque l'esistenza di una situazione meritevole di tutela immediata avendo i provvedimenti impugnati leso il diritto della Signora Francesca Giordano al giusto collocamento in graduatoria con il corretto punteggio per il profilo di Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo ed a subire l'ingiusto ed illegittimo provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro.

E' evidente, quindi, la lesione ad un bene giuridico patrimoniale e non, così come la sussistenza del pregiudizio imminente ed irreparabile idoneo a giustificare il ricorso all'adozione della procedura di urgenza.



## STUDIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE

AVV. GIUSEPPE MARIA PUGLIA

PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

Non va sottaciuto, infatti, che, *rebus sic stantibus* per effetto dello slittamento in graduatoria e non venendo operato alcun aggiornamento di punteggio stante il riconoscimento delle prestazioni effettuate dalla ricorrente solo di fatto e non di diritto, la Signora Francesca Giordano vedrebbe gravemente compromessa la propria situazione lavorativa con il rischio di rimanere priva di occupazione e di entrate economiche atteso che con il punteggio illegittimamente rettificato la ricorrente ha subito un tale slittamento in graduatoria sì da rendere totalmente vana (o quasi impossibile) l'aspettativa ad una offerta di lavoro per l'anno scolastico 2019/2020.

Conseguentemente la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente e la sussistenza del pericolo imminente ed irreparabile giustificano l'adozione del provvedimento cautelare tenuto conto che al momento dell'adozione del provvedimento definitivo lo stesso potrebbe rilevarsi non interamente soddisfattivo dei diritti ed interessi della ricorrente che nelle more del giudizio finirebbero con il subire una sicura compromissione.

\*\*\*\*\*

Per tutto quanto esposto e considerato, la Signora Francesca Giordano, come innanzi rappresentata e difesa

### **RICORRE**

all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle controparti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA:

se del caso anche con decreto reso *inaudita altera parte* ovvero previa fissazione dell'udienza per la discussione dell'istanza cautelare con ordinanza ex art. 700 c.p.c., disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento del 1° luglio 2019 emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Ceretolo" con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire alla ricorrente il punteggio indicato e riconosciuto all'atto della stipula del contratto del 24 settembre 2018 ovvero con la domanda di inserimento in graduatoria del 28 ottobre 2017 e di collocare la ricorrente nella relativa posizione della graduatoria di Istituto delle scuole indicate nel modello 3D per il profilo di Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo disponendo altresì il riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto per l'anno scolastico 2018/19.

#### NEL MERITO

-per tutto quanto sopra esposto accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità ed inefficacia del provvedimento del 1° luglio 2019 reso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Ceretolo" o comunque disporre la disapplicazione del medesimo provvedimento con conseguente convalida del punteggio indicato e riconosciuto alla ricorrente all'atto della stipula del contratto del 24 settembre 2018 o, in via subordinata, con la domanda di inserimento in graduatoria del 28 ottobre 2017 e di collocare la ricorrente nella relativa posizione della graduatoria di Istituto delle scuole indicate nel modello 3D per il profilo di Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo riconoscendo tutta l'attività espletata per l'anno scolastico 2018/2019 anche di diritto;

- accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione convenuta disponendo altresì la condanna della stessa al



**STUDIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE**

**AVV. GIUSEPPE MARIA PUGLIA**  
PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* dalla ricorrente con particolare riferimento al danno da mancato guadagno, e/o perdita di *chances* lavorative, oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia.

**IN VIA ISTRUTTORIA**

ordinare alla controparte l'esibizione di documentazione che si dovesse rendere necessaria ai fini della definizione del giudizio.

Il tutto con condanna della controparte alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio.

Ai sensi di legge si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Si producono in copia i seguenti documenti:

- 1) domanda di inserimento in graduatoria del 28 ottobre 2017;
- 2) contratto individuale di lavoro prot. 5394 del 24 settembre 2018;
- 3) **decreto del 1° luglio 2019;**
- 4) diploma conseguito presso l'Istituto Santa Maria di Portici (NA);
- 5) diploma conseguito presso la Schola Albiniani;
- 6) certificazione di servizio anni scolastici 2014/15 e 2015/16;
- 7) precedenti Tribunale di Milano e di Treviso;
- 8) copia D.M. n. 640/2017;
- 9) autocertificazione della situazione reddituale.

\*\*\*\*\*

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Ai fini di un'eventuale integrazione del contraddittorio ai controinteressati inseriti nella vigente graduatoria di istituto di terza fascia ATA dell'USR



Emilia Romagna, AT di Bologna, in cui la ricorrente risulta inserita, valida per gli anni 2017/2020, si renderebbe necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione udienza.

Tuttavia sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica secondo i modi ordinari oltre a poter risultare incompleta finirebbe con il dilatare oltremodo i tempi del giudizio (stante l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà a reperire il loro indirizzo di residenza) si chiede al Giudice adito che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

*S.J.*

Napoli, 14 ottobre 2019

Avv. Giuseppe M. Puglia





**STUDIO LEGALE DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE**


AVV. GIUSEPPE MARIA PUGLIA  
PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI

MANDATO - Io sottoscritta **FRANCESCA GIORDANO** nata a Salerno il 28 aprile 1982 (cod. fisc.: GRD FNC 82D68 H703U) nomino e costituisco l'avv. **GIUSEPPE MARIA PUGLIA** mio procuratore e difensore nel giudizio di cui al ricorso che precede, ivi comprese tutte le eventuali successive fasi di impugnazione, attuazione ed esecutive, conferendogli al riguardo tutte le facoltà di legge utili al migliore espletamento dell'incarico, tra le quali, a mero titolo esemplificativo, quelle di sottoscrivere il presente atto, transigere, quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio ed al giudizio, ratificando sin da ora il Suo operato.

Eleggo domicilio presso il Suo studio in Napoli alla via Luca Giordano n. 56.


Autorizzo al trattamento di tutti i miei dati personali e giudiziari ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003.

Napoli, 14 ottobre 2019

  
Francesca Giordano

  
è autentica

N. R.G. 2442/2019



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**SEZIONE LAVORO**  
**DECRETO DI FISSAZIONE DI PRIMA UDIENZA**

Il Giudice Filippo Palladino,

letto il ricorso depositato da

**FRANCESCA GIORDANO** (C.F. GRDFNC82D68H703U),

Fissa per la comparizione delle parti innanzi a questo Ufficio , in Bologna , via Farini 1 , l'udienza del 10 febbraio 2020 h.12.45 . Nel sub-procedimento ex art.700 c.p.c. fissa l'udienza del 9 dicembre 2019 h.13.00 , assegnando a parte ricorrente termine per la notifica entro il 20 novembre 2019 . Autorizza la notifica ai controinteressati sul sito ufficiale del Ministero .

BOLOGNA 7 novembre 2019

Il Giudice  
dott. Filippo Palladino

